

CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A

**CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI
INTERNAL DEALING**

**relativo ad operazioni compiute dai "Soggetti rilevanti" e dalle "Persone strettamente legate"
aventi per oggetto strumenti finanziari emessi dalla società o
aventi quale oggetto sottostante gli strumenti finanziari.**

(approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27.3.2006)

Indice

PREMESSE

1. Definizioni
 - 1.1. Soggetti rilevanti e Persone strettamente legate
 - 1.2. Azioni
 - 1.3. Strumenti finanziari collegati alle azioni
 - 1.4. Emittente quotato
 - 1.5. Referente CSP
2. Ambito di applicazione
3. Referente CSP preposto al ricevimento, gestione e diffusione delle informazioni di cui all'articolo
4. Obblighi di dichiarazione dei Soggetti rilevanti al Referente CSP
5. Comunicazione delle operazioni al mercato da parte del Referente CSP
6. Accettazione
7. Aggiornamento del Codice
8. Sanzioni
9. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

ALLEGATI:

Allegato 1: schema di comunicazione ai sensi dell'art. 152 - octies, comma 7, Delibera Consob n. 11971/99

Allegato 2: Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

PREMESSE

In ottemperanza all'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998, nonché all'art. 152 sexies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 15 Maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione di CSP International Industria Calze S.p.A. (d'ora in poi CSP) ha approvato con delibera del 27.3.2006 la seguente procedura ("Codice") diretta a disciplinare gli obblighi informativi e di comportamento in merito alle operazioni personali effettuate dai Soggetti rilevanti e Persone strettamente legate agli stessi sugli strumenti finanziari emessi da CSP e dalle sue controllate.

La finalità del presente Codice è di assicurare la massima trasparenza ed omogeneità informativa al mercato sui comportamenti dei Soggetti rilevanti e delle Persone strettamente legate aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da CSP e dalle sue controllate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CSP potrà procedere ad integrazioni e/o modifiche al presente Codice che si renderanno necessarie/opportune in conseguenza a successive disposizioni di legge, regolamenti, o interpretazioni ufficiali rese da parte degli organismi competenti.

1. Definizioni

1.1. Soggetti rilevanti e Persone strettamente legate

I "Soggetti rilevanti" sono :

- a) gli amministratori;
- b) i sindaci;
- c) - direttore generale
- direttore amministrativo e finanziario
- responsabile adempimenti societari
- investor relations manager
- d) chiunque detenga, anche per interposte persone, fiduciari o società controllate, una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di CSP nonché ogni altro soggetto che controlla CSP;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CSP potrà identificare con apposito provvedimento, che costituirà integrazione al presente Codice, altri soggetti nell'ambito di CSP (ovvero in società controllate qualora il valore contabile della partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale di CSP) a seguito di modifiche strutturali e/o organizzative che comportino in capo agli stessi la qualifica di Soggetti rilevanti sulla base dei presupposti di cui all'art. 152 sexies del Regolamento Consob n. 11971/99.

I Soggetti rilevanti di cui sopra sono tenuti a rispettare il Codice anche per le operazioni compiute dalle "Persone strettamente legate" ai Soggetti rilevanti.

Le "Persone strettamente legate" sono:

- a) i coniuge non legalmente separato;
- b) i figli, anche del coniuge, a carico;
- c) i genitori, parenti, affini dei soggetti rilevanti se conviventi da almeno un anno;
- d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto rilevante o una Persona di cui ai punti a), b), c) del presente comma sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione, intendendo per funzione di gestione quella svolta dal soggetto o dall'organo titolare dei poteri di amministrazione;
- f) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto rilevante o da una Persona di cui ai punti a), b), c) di cui al presente comma;
- g) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto rilevante o di una Persona di cui ai punti a), b), c) del presente comma. A tal fine gli interessi economici equivalenti in una società di persone sono presenti quando il Soggetto rilevante detiene, da solo o congiuntamente a Persone strettamente legate una quota di diritti agli utili superiore al 50%;
- h) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto rilevante o di una Persona di cui ai punti a), b), c) del presente comma.

1.2 Azioni

vengono definite "Azioni" le azioni ordinarie di CSP.

1.3. Strumenti finanziari collegati alle azioni

Vengono definiti "Strumenti finanziari collegati alle azioni":

- a) strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni ;
- b) strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- c) strumenti finanziari derivati ai sensi dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 58/1998;
- d) altri strumenti finanziari equivalenti alle azioni CSP rappresentanti tali azioni;
- e) azioni quotate nei mercati regolamentati italiani emesse da società, italiane o estere, controllate e gli strumenti finanziari di cui alle lettere precedenti ad esse collegate;
- f) azioni non quotate emesse da società controllate quando il valore contabile della partecipazione rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di CSP, come risultante dall'ultimo bilancio approvato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) ad d) ad esse collegate.

1.4 Emittente quotato

Viene definito "Emittente quotato" la società CSP.

1.5 Referente CSP

Ai fini del presente codice per "Referente CSP" si intende il Responsabile dei servizi societari, (e in sua assenza il responsabile delle Investor Relations), preposto al ricevimento delle comunicazioni di cui al successivo punto due.

2. Ambito di applicazione

I Soggetti rilevanti comunicano al Referente CSP, nei termini e con le modalità sotto precisate, le informazioni relative alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio effettuate da loro o dalle Persone strettamente legate aventi ad oggetto le Azioni e gli Strumenti finanziari collegati alle azioni.

I Soggetti rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga € 5.000 entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. L'importo di cui al presente punto è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone strettamente legate a tali soggetti;
- b) le operazioni effettuate tra i Soggetti rilevanti e le Persone strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate da CSP e da società da essa controllate;
- d) le operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui le Persone rilevanti assumono la posizione di prestatori;
- e) l'assegnazione a titolo gratuito di azioni o di diritto di acquisto o di sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall'art. 114 bis, D. Lgs. 58/98;
- f) la costituzione, modifica ed estinzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- g) le transazioni che non hanno corrispettivo economico, quali le donazione e le liberalità.

3. Referente CSP preposto al ricevimento, gestione e diffusione delle informazioni di cui all'articolo 2.

Il Referente CSP è destinatario della comunicazione, della gestione e delle informazioni relative alle operazioni di cui all'art. 2 compiute dai Soggetti rilevanti e dalle Persone strettamente legate.

Il Referente CSP provvede a predisporre un elenco dei Soggetti rilevanti e a fare in modo che sia prontamente aggiornato dando comunicazione agli stessi dell'avvenuta identificazione e degli obblighi derivanti dal presente Codice.

Il Referente CSP cura la successiva diffusione al mercato secondo le modalità previste nel successivo articolo 5.

Il Referente CSP conserva le dichiarazioni di accettazione scritte di cui al successivo articolo 6.

Il Referente CSP non è personalmente responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa al mercato posti a carico di CSP conseguenti alla omessa o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti rilevanti.

4. Obblighi di dichiarazione dei Soggetti rilevanti al Referente CSP

I Soggetti rilevanti di cui al punto a), b) e c) dell'art. 1 del presente Codice, comunicano al Referente CSP le operazioni di cui all'art. 2 compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente legate entro due giorni di mercato aperto dalla data di effettuazione delle operazioni.

I Soggetti rilevanti di cui al punto d) dell'art. 1 comunicano al Referente CSP le operazioni compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente legate entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Le comunicazioni al Referente CSP dovranno avvenire mediante l'utilizzazione del modello allegato al presente Codice (Allegato 1).

La comunicazione dovrà essere consegnata personalmente al Referente CSP o trasmessa a mezzo fax (0376.810443) o via e-mail (amministrazione@cspinternational.it) all'attenzione del Responsabile dei servizi societari - Referente CSP.

Il Referente CSP dovrà fornire con tempestività ai Soggetti rilevanti un riscontro del ricevimento della comunicazione.

5. Comunicazione delle operazioni al mercato da parte del Referente CSP

Il Referente CSP trasmette a Consob le comunicazioni ricevute dai Soggetti rilevanti di cui al punto a), b) e c) dell'art. 1 del presente Codice, entro cinque giorni di mercato aperto dalla data di effettuazione dell'operazione.

Il Referente CSP trasmette a Consob le comunicazioni ricevute dai Soggetti rilevanti di cui al punto d) dell'art. 1 del presente Codice, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Le comunicazioni a Consob sono effettuate tramite il sistema NIS (Network Information System).

In caso di anomalie nel funzionamento del sistema NIS o di impossibilità di accedervi, la comunicazione sarà effettuata tramite fax al n. 06.8477612 o tramite e-mail all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT.

Il Referente CSP pubblica le informazioni ricevute dai Soggetti rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento.

Le comunicazioni al pubblico sono effettuate tramite il sistema NIS. In caso di anomalie nel funzionamento del sistema NIS o di impossibilità di accedervi, la comunicazione sarà effettuata tramite l'invio a due agenzie di stampa e a Borsa Italiana a mezzo fax (numeri 02/86464242; 02/72004666; 02/866629).

Le comunicazioni saranno pubblicate anche sul sito internet delle società www.cspinternational.it

6. Accettazione

L'accettazione del contenuto del presente Codice da parte di ciascuno dei Soggetti rilevanti, viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo allegato (Allegato 2).

I Soggetti rilevanti danno atto della piena conoscenza ed accettazione del presente Codice e prestano il proprio consenso ai sensi delle disposizioni vigenti per il trattamento dei dati richiesti.

7. Aggiornamento del Codice

Il Referente CSP ha il compito di monitorare l'applicazione e l'efficacia del presente Codice sottoponendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie/opportune.

8. Sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e dai Regolamenti Consob in materia è applicabile nei confronti dei Soggetti rilevanti la sanzione amministrativa pecuniaria da € cinquemila a € cinquecentomila. Restano applicabili le altre disposizioni sanzionatorie previste in materia.

9. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Codice entrano in vigore a partire dal 1° aprile 2006.

La soglia di comunicazione di € 5.000 è calcolata limitatamente all'anno 2006 alle operazioni effettuate dal 1.4.2006 fino al 31.12.2006 (incluso).

* * *

Riferimenti normativi

Tutte le disposizioni del presente Codice, approvato dal Consiglio di amministrazione di CSP con delibera del 27.3.2006, sono coerenti con il Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Detto Regolamento è disponibile sul sito internet www.consob.it.